

PROTOCOLLO
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
tra il Tribunale di Siena e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena
(ex artt. 404 ss. c.c. e 712 ss. c.p.c.)

Art. 1


Oggetto, finalità ed impegni

Il presente protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti nei percorsi di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, con specifico riferimento allo strumento dell'amministrazione di sostegno, allo scopo di creare un efficace ed integrato sistema di protezione giuridica di tali soggetti e coadiuvare il giudice tutelare nell'individuazione del progetto di sostegno più idoneo nel caso concreto.

Tale protocollo si inserisce nell'ambito di un percorso in avviato con il progetto "Giustizia insieme", già dall'anno 2013, con cui l'Ufficio della volontaria giurisdizione ha proceduto ad una completa riorganizzazione del lavoro, sia sotto il profilo interno, mediante la semplificazione delle procedure e con la bipartizione del front-office per gruppi di materie (area famiglia e minori: cancelleria settore rosso; area successioni e altra VG: cancelleria settore blu), sia sotto il profilo esterno, mediante l'apertura degli sportelli territoriali (Poggibonsi per l'area Val d'Elsa, Abbadia San Salvatore per la zona Amiata e Montepulciano per l'area Valdichiana—in attesa di autorizzazione ministeriale-). La definizione di procedure uniformi di gestione dell'istituto consente la restituzione di un servizio completo dalla duplice finalità:

- o di "orientamento" nei confronti dell'utenza che entra in contatto con gli enti sottoscrittori, tramite erogazione di informazioni omogenee e della modulistica necessaria, condivisa con gli enti coinvolti;
- o di "accompagnamento" per soggetti in situazioni di particolare difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso e della relazione annuale, l'assistenza in tutto l'iter di approccio e di contatto con il Tribunale.

Le parti si impegnano, ciascuna nel rispettivo ambito di competenza, a promuovere la massima attività di informazione per tutta l'utenza; il Tribunale si impegna a sostenere le innovazioni relative al sito web proposte dalla volontaria giurisdizione, segnalando che l'Ufficio VG già sta lavorando al progetto di aggiornamento e sviluppo del sito web istituzionale www.tribunalesiena.it, mediante inserimento di dati e informazioni nelle varie



sezioni specifiche dedicate alla volontaria giurisdizione (si vedano le finestre: servizi al cittadino, volontaria giurisdizione, come fare per..., sportelli territoriali "giustizia insieme").

L'Ordine degli Avvocati, al fine di garantire un adeguato aggiornamento della lista dei professionisti che si sono resi disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno, si impegna a promuovere un'implementazione della lista stessa anche abbracciando territori ad oggi scoperti e allo stesso tempo ad un annuale controllo e revisione della medesima.

Art. 2

Valutazione rispetto alla necessità di nominare l'amministratore di sostegno

I. Volontà dell'interessato - Adeguatezza/ Utilità della misura di protezione

Uno dei presupposti per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno è l'assenza di una eventuale volontà oppositiva dell'amministrando e ciò al fine di rendere utile l'adozione della stessa misura.

Occorre quindi che la persona beneficiaria manifesti un atteggiamento psicologico collaborativo affinché la scelta non si riveli inadeguata.

Tuttavia, si può far luogo alla nomina dell'amministratore di sostegno **pur in presenza di volontà oppositiva del soggetto, qualora la misura si riveli comunque utile nell'interesse del beneficiario**, in quanto gli specifici atti giuridici indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno **anche in assenza di consenso e/o collaborazione dell'amministrato in ragione del grado di infermità/menomazione della persona**. In altre parole, ove, a causa dell'elevato stato di infermità/menomazione dell'interessato – si pensi alla persona in coma o in stato vegetativo –, non possa comunque ottenersi il consenso ovvero la collaborazione dell'amministrato, sarà possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge e tale istituto potrà rivelarsi utile nella misura in cui gli atti specifici posti in essere dall'amministratore possano essere eseguiti compiutamente anche senza la collaborazione dell'interessato.

Ne deriva che la scelta della misura dell'amministrazione di sostegno risulti in concreto inadeguata in soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) soggetti etero-lesivi o gravemente auto-lesivi (come nelle ipotesi di condotte suicidarie o di comportamenti delittuosi);

b) soggetti fortemente oppositivi e gravemente non collaborativi (come nelle ipotesi di soggetti affetti da alcuni disturbi della personalità che si risolvano nel rifiuto categorico delle terapie somministrate).

II. Interesse attuale e concreto ad agire

Ai sensi dell'art. 404 cod. civ. *"la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno..."*.

Da tale formulazione appare evidente che non in ogni caso in cui sussista uno stato di infermità mentale o fisica è necessaria la nomina di un amministratore di sostegno; detta incapacità è solo uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda.


La **senilità** di per sé non può infatti giustificare la nomina di un amministratore di sostegno.

Ed invero, l'amministrazione di sostegno non trova applicazione quando l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio, e ciò ovviamente anche in caso di età avanzata, facendosi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del **mandato** e della **rappresentanza**.

Non può infine considerarsi giustificata da attuali e concrete esigenze di tutela neppure la richiesta di nomina di un amministratore qualora la persona stessa sia titolare di **redditi modesti** (es. solo della pensione) che vengano integralmente assorbiti dalle spese di degenza e cura e i parenti siano in grado, di fatto, di riscuotere detti emolumenti.

Nei casi sopra esposti la richiesta di apertura dell'amministrazione di sostegno potrà al più ritenersi giustificata nelle sole ipotesi nelle quali sorga:

- un grave e motivato conflitto all'interno del nucleo parentale ovvero tra il beneficiario e la persona delegata;
- un pericolo attuale e concreto che l'incapace non venga adeguatamente tutelato e seguito nell'ambito della rete familiare/ amicale o questa sia assente.



Pertanto, è necessario che sia provata l'esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricorso alla misura stessa, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione di eventuali patologie che non siano di per sé idonee a creare difficoltà di gestione della persona beneficiaria.

Quindi, non può darsi luogo all'adozione della suddetta misura per i soggetti che sono in grado di manifestare una volontà consapevole e che, pur accusando talune patologie, sono sufficientemente accuditi da una rete familiare o sociale di protezione.

Ipotesi normativamente prevista per la nomina di un amministratore di sostegno si rinviene nell'art. 4 comma 4 della Legge n. 291/2017, che stabilisce che *"Nel caso in cui le D.A.T. non contengano le indicazioni del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le D.A.T. mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno"*.

L'art. 405 cod. civ., poi, nel delineare il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che lo stesso debba recare l'indicazione specifica degli atti per i quali è necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e di quelli che quest'ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, **sostituendosi** al beneficiario.

Tale prescrizione evidenzia lo stretto legame tra la nomina di amministratore e la necessità di compiere atti specifici e determinati; l'interesse a compiere tali atti, inoltre, alla luce dei più generali principi in tema di **interesse ad agire**, deve essere attuale e concreto e non meramente eventuale o futuro.

Ne consegue che l'amministrazione di sostegno potrà essere disposta non in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione dell'incapace, ma in relazione ad **analitiche, attuali e concrete necessità di tutela e di operatività della persona beneficiaria**.

III. Casi di esclusione

La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non appare accoglibile, perché detta misura si rivelerebbe comunque **inutile e/o inadeguata**, quando:

- a. il soggetto manifesti opposizione alla misura e/o comunque abbia un atteggiamento non collaborativo, nei termini di cui al punto I;
- b. **non sia necessario il compimento di specifici atti giuridici nell'interesse del beneficiario;**

- c. il soggetto sia **privo di patrimonio rilevante**, l'attività di gestione non risulti complessa e vi sia già una rete familiare e/o amicale che si occupa o possa comunque occuparsi di lui ricorrendo agli strumenti giuridici del mandato e/o della rappresentanza;
- d. attraverso la nomina di un amministratore si tenda ad ottenere risultati pratici che si traducano nell'aggiramento o nella violazione di altre disposizioni di legge (es. trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 3

Profilo dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno:

- non deve essere visto come la semplice soluzione di problemi burocratici, ma come la persona che si occupa e si preoccupa responsabilmente della qualità della vita nel tempo della persona fragile, al di là dello specifico compimento dei singoli atti giuridici per cui gli è stato conferito l'incarico;
- deve essere preferibilmente reperito nella rete familiare e amicale, sollecitando la famiglia per una progettazione responsabile e condivisa con il soggetto amministrato; laddove ciò non fosse possibile, è necessario attivare una rete di volontari con capacità relazionali, motivazione e condivisione del proprio ruolo sociale;
- se istituzionale o professionale, deve essere considerato scelta riservata a situazioni di particolare complessità e onerosità;
- se volontario, adeguatamente preparato e sostenuto nell'esercizio del suo ruolo, può costituire risorsa per le famiglie impossibilitate a trovare una soluzione in proprio.

Art. 4

I compiti e le responsabilità dell'amministratore di sostegno

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non perde, in forza di questa qualità, la capacità di compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; né perde la capacità di compiere anche gli altri atti, salvo che essi ricadano tra quelli che richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina individua e delimita i compiti ed i poteri dell'amministratore di sostegno, consistenti nell'assistenza e/o nella



rappresentanza del soggetto beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve amministrare i beni della persona beneficiaria con l'attenzione e la diligenza del buon padre di famiglia; inoltre, l'amministratore di sostegno deve cercare, nei limiti del possibile, di attuare le volontà dell'interessato e, in caso di conflitto, rivolgersi al giudice tutelare.

Nelle scelte che effettua l'amministratore di sostegno, nell'ambito delle competenze a lui attribuite, deve essere in ogni caso guidato dall'intenzione di proseguire le volontà dell'amministrato. Anche per tale ragione è preferibile, nella selezione delle persone da nominare quale amministratore di sostegno, attingere dalla rete familiare e/o amicale, poiché si presume che la medesima conosca più a fondo le intime volontà e i convincimenti del beneficiario, il quale a causa della sopravvenuta infermità/menomazione non è più in grado di esprimerli (si pensi al soggetto beneficiario Testimone di Geova).

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410, comma 1, c.c.).

Art. 5

Nomina dell'amministratore di sostegno

Il ricorso può essere promosso esclusivamente dallo stesso soggetto futuro beneficiario dell'amministrazione di sostegno, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero, nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

L'amministratore di sostegno ha l'obbligo di prestare giuramento, con il quale assume formalmente e solennemente l'incarico di protezione della persona interessata. Da tale momento, pertanto, l'amministratore di sostegno deve assicurare al beneficiario le migliori condizioni di vita possibili.

In casi straordinari, anche prima che l'amministratore di sostegno nominato abbia effettuato il giuramento, il giudice tutelare può adottare provvedimenti urgenti per la cura della persona o per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

Art. 6

La nomina di amministratore di sostegno provvisorio

Qualora vi sia **urgenza**, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 405 c.c., procedere alla nomina di un amministratore di sostegno **provvisorio**.

In tal caso dovranno essere indicate nel ricorso le ragioni che non consentono di differire la nomina dell'amministratore di sostegno, indicando **le esigenze di tipo economico/patrimoniale e/o di cura che devono essere garantite a tutela del beneficiario e che potrebbero essere pregiudicate dal decorso del tempo**.


Laddove l'istanza di nomina di amministratore di sostegno provvisorio venga accolta, il giudice tutelare provvederà alla fissazione di udienza per il giuramento del medesimo e di successiva udienza per la convocazione delle parti che vorranno comparire e per la eventuale conferma in via definitiva dell'amministratore provvisorio nominato.

Art.7

Il contenuto del ricorso

Il ricorso (vedi allegato A) per la nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 407 c.c. e 712 c.p.c. e, in particolare:

1. le generalità del beneficiario, la residenza anagrafica e l'eventuale dimora abituale, ove diversa;
2. le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
3. il nome il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado del beneficiario;
4. la situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario corredata da idonea documentazione;
5. la situazione socio sanitaria del beneficiario corredata da idonea documentazione;
6. la specificazione delle esigenze di cui dovrà farsi carico l'amministratore di sostegno e per le quali sussiste un interesse attuale ed effettivo del beneficiario, non altrimenti tutelabile;
7. l'indicazione di eventuali persone idonee e disponibili a essere nominate amministratori di sostegno (specificando se espressamente designate/indicate dal beneficiario) e, se del caso, dell'inidoneità di tali soggetti ovvero di altri a svolgere le relative funzioni, indicandone le ragioni.



Art. 8

Documenti da allegare al ricorso

Al ricorso deve essere allegata la documentazione necessaria a fornire un quadro della attuale situazione patrimoniale e socio-sanitaria del soggetto beneficiario e, in particolare:

1. la descrizione della situazione socio-economica della persona segnalata (attestazione ISEE e/o documentazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare se disponibili; altrimenti motivarne l'indisponibilità);
2. certificazione sanitaria che attesti la menomazione della persona segnalata e la sua influenza sulla vita di relazione, nonché l'eventuale difficoltà/inopportunità del beneficiario a presenziare all'udienza, se disponibile. Motivarne l'eventuale indisponibilità;
3. copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale della persona segnalata, se disponibili;
4. eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale lo stesso interessato ha designato una persona per ricoprire la funzione di amministratore di sostegno;
5. eventuale dichiarazione del beneficiario di conoscenza ed accettazione della segnalazione per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ed eventuale indicazione della persona designata dallo stesso a svolgere tale ruolo.

Art. 9

La visita domiciliare

Nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, nei casi in cui l'interessato sia "intrasportabile", dovrà essere segnalata la necessità di procedersi a visita domiciliare del soggetto beneficiario per l'audizione del medesimo.

Il ricorrente dovrà allegare al ricorso idonea documentazione medica che attesti l'intrasportabilità dell'amministrando, ovvero sia qualsiasi situazione che possa pregiudicare o compromettere le condizioni di salute del beneficiario se trasportato.

Qualora il beneficiario versi in una situazione di salute così grave da rendere pressoché nulla una sua relazione con il mondo esterno (ad esempio, la persona in stato di coma o in stato vegetativo), tale circostanza dovrà essere specificata nel ricorso e comprovata mediante allegazione del relativo certificato medico; in tal caso il giudice tutelare potrà decidere di non procedere all'audizione

personale dell'amministrando.

Art. 10

Il deposito del ricorso

L'atto introduttivo, corredato dalla documentazione atta a comprovare le esigenze che rendono necessario il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, nonché volta a fornire un complessivo quadro della situazione patrimoniale e socio-sanitaria del soggetto beneficiario, deve essere depositato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, con la precisazione che non sono ammessi i depositi tramite mail o pec.

Al fine di garantire una più efficiente gestione del fascicolo, è preferibile che il deposito da parte del ricorrente rappresentato da difensore avvenga a mezzo PCT.

Art. 11

Udienza comparizione parti

Nell'ambito del Progetto "Giustizia Insieme", con l'obiettivo di garantire un unico accesso al Tribunale nel giorno dell'udienza di comparizione parti, al momento del deposito del ricorso – completo della documentazione richiesta (vedi allegato A) – la cancelleria procede a comunicare immediatamente la data di udienza di comparizione parti, consegnando il relativo decreto alla parte ricorrente per la sua successiva notificazione, secondo le modalità indicate nel decreto stesso e nell'art. 12 del seguente protocollo.

Art. 12

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza

Ai sensi dell'art. 713 c.p.c., il ricorso ed il decreto di fissazione udienza devono essere notificati a cura del ricorrente al coniuge o convivente di fatto, ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado dell'amministrando, se conosciuti dal ricorrente.

Tuttavia, le parti del presente protocollo concordano che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza in copia semplice – che potrà essere eseguita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei seguenti soggetti: coniuge, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli e sorelle, con obbligo di estensione ai parenti più lontani, entro il quarto grado, e agli affini entro il secondo grado solo nell'ipotesi in cui i primi non



siano più in vita o siano comunque irreperibili.

Potrà procedersi alla raccolta di **dichiarazioni di presa visione e non opposizione al ricorso** sottoscritte dalle persone indicate all'art. 406 c.c., redatte secondo il modello di cui all'allegato B) al presente protocollo e corredate da copia dei documenti di identità delle medesime. Tale modalità di comunicazione sarà pertanto considerata equipollente alla notifica a mezzo raccomandata.

Al fine di garantire un unico accesso al Tribunale, la prova degli avvenuti avvisi sarà esibita e depositata al giudice il giorno dell'udienza ovvero anticipata mediante deposito in PCT.

Art. 13

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno rappresenta uno strumento duttile ed elastico; pertanto, il giudice tutelare – valutate la gravità e le caratteristiche della riduzione della capacità e dell'autonomia generale della persona – individua la portata e i limiti della misura di sostegno, in modo da modellarla sulle esigenze del caso concreto.

La durata dell'amministrazione di sostegno coincide con la durata dell'impossibilità per la persona inferma o menomata, fisicamente o psichicamente, di provvedere ai propri interessi in modo autonomo.

L'amministratore di sostegno appena nominato provvede all'immediata regolarizzazione fiscale della pratica, mediante deposito della marca da bollo dovuta, nel caso in cui il procedimento sia stato avviato su domanda dei servizi sociali e/o altro soggetto pubblico, con diritto di prelievo dai fondi dell'amministrazione.

Art. 14

Ausiliari e collaboratori

Qualora la gestione risulti particolarmente complessa, l'amministratore di sostegno può essere autorizzato preventivamente dal giudice tutelare a ricorrere a terzi professionisti. La spesa graverà sul patrimonio del beneficiario.

Art. 15

Esonero dall'ufficio di amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno che, per gravi motivi, non è più in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico può presentare richiesta di esonero al giudice tutelare specificando in maniera chiara i motivi che lo inducono a chiedere di essere dispensato ed indicando eventualmente un sostituto che potrà sottoscrivere, in fondo alla richiesta, la propria dichiarazione di disponibilità.

L'amministratore di sostegno permane nell'incarico fino al momento in cui il nuovo amministratore non abbia prestato il giuramento di rito dinanzi al giudice tutelare.

Art. 16

Il rendiconto

Decorsi 12 mesi dalla data del giuramento, quindi annualmente, salvo diversa indicazione contenuta nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno deve depositare presso la cancelleria del giudice tutelare un rendiconto di gestione, come da modello di cui all'allegato C.



Si precisa che l'amministratore di sostegno non sarà avvisato della necessità di depositare il rendiconto annuale di gestione, ma trattasi di adempimento obbligatorio.

Il rendiconto si compone di una *parte sociale e sanitaria* (relativa alle condizioni di vita sociale e allo stato di salute della persona) e di una *parte patrimoniale* (relativa al modo in cui il patrimonio è stato amministrato: in particolare l'ammontare delle entrate e delle uscite/spese; la presenza o meno di beni immobili o di beni mobili; il saldo sul conto;...).

Al rendiconto occorre allegare:

- 1) le certificazioni mediche recenti relative al beneficiario;
- 2) una copia degli estratti conto (o del libretto) intestato al beneficiario, con l'indicazione delle movimentazioni e del saldo;
- 3) i documenti (fatture, ricevute, etc.) che giustificano le spese compiute dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario (gli scontrini di importo limitato per l'acquisto di capi di abbigliamento e alimentari non devono essere allegati; valuti l'amministratore di sostegno l'opportunità di allegare gli scontrini attestanti le spese mediche intestate al tutelato).

L'amministratore di sostegno che termina l'incarico deve depositare entro due mesi presso la cancelleria del giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione.



Nel caso sia deceduta la persona in amministrazione di sostegno, occorre allegare il certificato di morte e l'elenco degli eredi, anche al fine dell'eventuale recupero degli oneri fiscali della pratica.

Con il decesso del beneficiario l'amministratore di sostegno cessa di esercitare i propri poteri, precisando che il decreto di chiusura emesso dal giudice tutelare ha mera efficacia dichiarativa.

Con la morte del beneficiario si apre, infatti, la successione: gli eredi del beneficiario hanno titolo ad esercitare i diritti previsti dalla legge a prescindere dalla presentazione e approvazione del rendiconto finale; le eventuali spese non ancora saldate competono, quindi, agli eredi.

Le spese funerarie, in quanto adempimento relativo all'ultimo atto di cura da parte dell'amministratore nei confronti della persona amministrata, possono ritenersi afferenti ancora alla "vita" del beneficiario e per tale ragione possono essere sostenute dall'amministratore anche a prescindere da una preventiva specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, il quale al momento della presentazione del rendiconto finale provvederà a ratificare tale adempimento.

Art. 17

Indennità in favore dell'amministratore di sostegno

Gli uffici a protezione degli incapaci sono gratuiti (art. 379, comma 1, c.c.).

Ciò nondimeno, il giudice tutelare può riconoscere una indennità al tutore (v. art. 424, comma 1, c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all'amministratore di sostegno (artt. 411, comma 1, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.) considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione (essendo l'Ufficio gratuito); resta salva, la facoltà di chiedere l'ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell'art. 379, comma 2, cod. civ.

L'indennità, ex art. 379 cod. civ., non avendo carattere retributivo, va intesa come rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi.

E, infatti, secondo la lettura interpretativa autorevolmente fornita dalla Corte costituzionale, l'*"equa indennità"*, che a norma dell'art. 379, secondo comma, c.c., il giudice tutelare può assegnare al tutore, *"considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione"*, «non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il

tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti», i "coadiuvanti" previsti nell'ultima parte della norma in esame non essendo sostituti nel senso dell'art. 1717, secondo comma, cod. civ., bensì semplici ausiliari dell'obbligato nel senso dell'art. 1228 c.c.

Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, l'art. 379 comma 2 c.c. prevede a favore del tutore/amministratore una indennità solo in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio. Siffatte «difficoltà», tuttavia, a parere della prevalente giurisprudenza tutelare, possono ritenersi sussistenti, seppur da graduare, anche laddove il rappresentante nominato svolga, al contempo, una propria attività professionale, fonte della sua retribuzione (come, in genere, accade per gli Avvocati). Ciò nondimeno, si tratta pur sempre di una indennità da parametrare al caso concreto e da doversi trarre, se non da veri e propri elementi di giudizio, quanto meno da indici sintomatici o presuntivi. Vi è, poi, che l'indennità ha anche la funzione di compensare i "mancati guadagni" derivati dall'aver dedicato il proprio tempo alla cura dell'incapace.

L'indennità non può essere calcolata sulle Tariffe Forensi degli Avvocati, poiché non ha natura retributiva e, soprattutto, se concessa, deve essere sorretta da puntuale motivazione.

Guardare a parametri modulati con taglio "retributivo" non è corretto.


Il giudice tutelare deve liquidare l'indennità "Caso per Caso", in ragione delle effettive attività poste in essere e, anche, dei successi e risultati raggiunti dall'amministratore. La liquidazione "per casi" può, però, presentare un inconveniente dove manchi un minimo di "criteri comuni" con la funzione di garantire una omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare decreti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscono soluzioni sostanzialmente divergenti.

Da qui l'idea di provvedere alla elaborazione di criteri orientativi per favorire l'attività giudiziale nel momento liquidatorio ex art. 379 c.c.

Art. 18

Criteri di determinazione dell'indennità in favore dell'amministratore di sostegno

Il calcolo della indennità del soggetto preposto alla protezione giuridica dell'adulto incapace viene eseguito sulla base dei seguenti criteri:



- a) entità del patrimonio della persona amministrata;
- b) complessità della gestione da parte dell'amministratore di sostegno tanto della persona quanto del patrimonio;
- c) risultati ottenuti dall'amministratore di sostegno durante la gestione.

Art. 19

Modalità e tempi di richiesta dell'indennità


Per non sovraccaricare gli uffici di istanze ex art. 379 c.c., guardando anche al parametro normativo di riferimento (380 c.c.) - che prevede il conto della gestione annuale-, è auspicabile che la richiesta di indennità sia presentata con cadenza annuale, in uno con il rendiconto della gestione.

In casi particolari - in ragione di attività particolarmente complesse e impegnative compiute dall'amministratore di sostegno -, può essere concessa anche semestralmente.

Art. 20

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha validità a tempo indeterminato, riservandosi i soggetti sottoscrittori di procedere ad eventuali revisioni all'esito degli incontri periodici di monitoraggio della prassi applicativa del medesimo.





Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Siena

€ 27,00

(diritti Forfettizzati)

Il/la sottoscritto/a (ricorrente) :

Nome: _____ Cognome: _____

Nato a: _____ prov. (____) il ____ / ____ / ____

Residente a: _____ Prov. (____) in via _____ Telefono: _____

Cellulare: _____

Email _____ fax _____

in qualità di

- Beneficiando
- Padre o Madre
- Coniuge
- Figlio/Figlia
- Convivente stabile
- Fratello/Sorella
- Altro parente entro il 4° grado:

(specificare): _____

- Responsabili dei servizi socio-sanitari
- Tutore o curatore
- Legale rappresentante (specificare): _____
- Affine entro il 2° grado: • suocero/a • cognato/a • genero/nuora

chiede l'applicazione della misura di protezione dell'Amministrazione di sostegno, ai sensi della Legge 6/2004 nell'interesse di:

Nome: _____ Cognome: _____

Nato a: _____ prov. (____) il ____ / ____ / ____

Residente a: _____ prov. (____) in via _____

Codice Fiscale _____

ora vive normalmente nel Comune di _____ prov. (____) in via _____

_____ ed è in grado di deambulare

oppure **E' INTRASPORTABILE** (allegare in tal caso certificato medico specifico che attesti l'assoluta intrasportabilità)

E' caso urgente e pertanto si chiede la nomina di un **Amministratore di sostegno PROVVISORIO** per le seguenti ragioni di Urgenza (specificare quali atti pregiudizievoli stiano per essere compiuti dalla persona o quali atti necessari ed indifferibili che la persona non può compiere debbano essere posti in essere a suo favore)

[pag. 1 / 5]



Si **indica come amministratore di sostegno:**

Nome _____ Cognome _____

residente a _____ prov. (____) in via _____

Telefono: _____ Cell. _____ Codice Fiscale _____

Inoltre indica il nome e gli indirizzi dei parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° (genitori, fratelli, figli, coniuge, nonni, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero, nuora e cognati della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno) a lui noti:

NOME	COGNOME	Indirizzo	Recapito tel.	Grado di parentela

Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti sia del ricorso che dell'udienza fissata dal Giudice tutelare tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, quest'ultima da esibire in occasione dell'udienza, oppure tramite una dichiarazione scritta e firmata dal parente, anch'essa da esibire in udienza. Si impegna inoltre a comunicare sempre a mezzo A/R, il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al beneficiando.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente dichiara che la persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno non è attualmente interdetto o inabilitato né è pendente procedimento d'interdizione o inabilitazione nei suoi confronti.

Le ragioni ordinarie per le quali si chiede l'amministrazione di sostegno sono le seguenti:

- 1) indicare quali siano le condizioni di salute- (specificare le eventuali infermità o menomazioni fisiche o psichiche da cui sarebbe affetta la persona per la quale si chiede l'Amministrazione e se sia o meno seguita dai



servizi sociali o dai servizi psichiatrici, indicando l'assistente sociali o il medico di riferimento e la sede dei servizi sociali o dell'ambulatorio)

2) indicare quali siano le condizioni di vita della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno

- Vive presso casa di cura, comunità o altra struttura · Vive in famiglia con altre n. ___ persone conviventi
 Lavora · Vive da solo · Vive in abitazione con badante · Altro (specificare)

3) specificare ulteriori motivi per i quali il beneficiario non sarebbe in grado di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali

a tal fine si indicano le azioni che il beneficiario è oppure non è in grado di effettuare (barrare la casella corrispondente):

	operazioni	Si, in modo autonomo	Con ADS*
1	Dare il giusto significato al denaro		
2	Fare testamento		
3	Dare il proprio consenso per le cure		
4	Decidere in modo autonomo della sua vita di relazione		
5	Ritirare personalmente la pensione		
6	Fare acquisti personali entro un limite di € _____ settimanali / mensili ed effettuare operazioni bancarie/postali/bancomat entro un limite di € _____		
7	Altro _____ _____ _____ _____ _____		



<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
-------------------------	--	--

(*) Con AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Inoltre indica che le principali Entrate e Spese e bisogni mensili del beneficiario sono:

ENTRATE

<u>VOCE</u>	<u>IMPORTO</u>
Pensione	€
Affitti	€
Rendite	€
Altro	€

USCITE(SPESE)

<u>VOCE</u>	<u>IMPORTO</u>
Spese per alimentazione, vestiario e cura della persona	
Spese per la casa (affitto, mutuo, sp.condominiali)	
Spese per il tempo libero e vacanze	
Spese per la frequenza di centri e/o comunità terapeutiche e relativi trasporti	
Spese per cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, carrozzine, terapie specifiche)	
Altro _____	
Altro _____	

L'istante dichiara sotto la propria responsabilità altresì, che per quanto è a propria conoscenza, il beneficiario per il quale si chiede l'amministrazione di sostegno

Dispono esclusivamente dei seguenti beni

Immobili_(allegare _____ visura _____ con _____ dati _____ catastali _____ e rendita)_____



- Veicoli (allegare copia del libretto di circolazione)
- Depositi, conti correnti, pensioni o rendite (allegare visura bancaria con i saldi)

Documentazione da allegare alla domanda (barrare i documenti prodotti)

- Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- Eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di giustizia, neppure in ambulanza. Nel caso di assoluta in trasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: è consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame
- Stato di famiglia
- Documenti attestanti lo stato patrimoniale (visure, saldo bancario ecc)
- Copia del documento di identità del beneficiario
- Copia del documento di identità del ricorrente

Si chiede sin d'ora copia conforme dei provvedimenti che saranno emessi dal Giudice.

Siena _____

Firma del richiedente

Allegato B

**Dichiarazione di non opposizione al ricorso presentato per la nomina
di Amministratore di Sostegno in favore di**

R.G.V.G. _____

Anno _____

*Spett.le Tribunale di Siena
Ufficio del Giudice Tutelare*

Il sottoscritto:

Nome _____

Cognome _____

nato/a il ___/___/___ a _____ prov.
(___)

residente _____ prov.
(___)

all'indirizzo _____

telefono _____ cellulare _____ e-
mail _____

in qualità di parente (*indicare il grado di
parentela*) _____

del beneficiario:

Nome _____

Cognome _____

nato/a il ___/___/___ a _____ prov.



1



()

residente _____ prov.

()

all'indirizzo _____

DICHIARA

di essere a conoscenza del contenuto del ricorso e della data di udienza per la nomina dell'Amministratore di Sostegno in riferimento al beneficiario sopra indicato e

di non opporsi alla nomina di un ADS in favore

di opporsi alla nomina di un ADS per le seguenti ragioni

.....
.....

Siena, li ___/___/_____

Firma

Allegata: Copia del documento d'identità


RELAZIONE E RENDICONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ANNUALE

 RG V.G. ____/____/____ Relazione Dal ____/____/____ al ____/____/____
 (Periodo di Riferimento)

Il sottoscritto, nella qualità di:

 Tutore* Amministratore di Sostegno Curatore

 Nome _____ Cognome _____ nato il ____/____/____
 a _____ resid. a _____ in via _____
 cellulare _____
 email _____

* Specificare Nome e Cognome ProTutore : _____

dell'interdetto/beneficiario/inabilitato :

 nome _____ Cognome _____ nato il ____/____/____
 a _____ resid. a _____ in via _____

avente il seguente rapporto con l'interdetto/beneficiario/inabilitato :

(TUTTI I CAMPI PRECEDENTI IN NERETTO SONO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)
RELAZIONE:

Notizie sullo stato fisico psichico del beneficiario e sul suo comportamento:

- Autosufficiente, esce di casa da solo
- Autosufficiente ma non esce di casa da solo
- In sedia a rotelle o poltrona
- Permanentemente a letto
- Terapie mediche somministrate con eventuali ricoveri anche temporanei in strutture sanitarie

Ulteriori informazioni : _____

Persone cui il beneficiario è affidato e che provvedono eventualmente al suo mantenimento:



TRIBUNALE DI SIENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Studi compiuti o in corso di compimento; mestiere / professione appresa o in corso di apprendimento:

Attività svolta dal beneficiario e relativa remunerazione:

Altre eventuali informazioni:

RENDICONTO:

CONSISTENZA PATRIMONIALE/REDDITUALE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO :

Cassa	€
Saldo corrente	€
Saldo conto titoli	€
TOTALE	€

Numero immobili	
<i>(specificare)</i>	
Numero veicoli	
<i>(specificare)</i>	

CONSISTENZA PATRIMONIALE/REDDITUALE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO :

Cassa	€
Saldo corrente	€
Saldo conto titoli	€
TOTALE	€

Numero immobili	
<i>(specificare)</i>	
Numero veicoli	
<i>(specificare)</i>	

Patrimonio: (Immobili, mobili, c/c, libretti postali/bancari, titoli di stato, crediti, danaro contante, ecc.)



TRIBUNALE DI SIENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Bilancio dell'anno:

Attivo		Passivo	
<i>(indicare le rendite e le altre somme a qualsiasi titolo riscosse)</i>		<i>(indicare la specie e l'ammontare delle varie spese)</i>	
Pensioni, stipendi, assegni del coniuge	€	Rette per case di riposo o altre strutture	€
Indennità di accompagnamento	€	Compensi per badanti, infermieri e collaboratori	€
Interessi attivi su conto corrente	€	Spese sanitarie, farmaci ed esami clinici	€
Interessi attivi su titoli e investimenti	€	Spese per vitto, abiti e cura della persona	€
Incassi per scadenza titoli e obbligazioni	€	Spese per istruzione, corsi e tempo libero	€
Incassi per utili di attività o società	€	Trasporti (abbonamenti, taxi e ambulanze)	€
Incassi per canoni di locazione	€	Canoni di locazione immobili pagati	€
Incassi per vendita beni immobili	€	Spese condominiali immobile in uso pagate	€
Incassi per vendita beni mobili	€	Interessi passivi e debiti	€
Lasciti ereditari	€	Spese di assicurazione	€
Altri incassi (specificare)	€	Utenze (acqua, luce, gas e telefono)	€
Altri incassi (specificare)	€	Imposte e tasse	€
Altri incassi (specificare)	€	Rate mutui e/o finanziamenti	€
		Acquisto titoli mobiliari (azioni, obbligazioni ecc.)	€
		Altre spese (specificare)	€
		Altre spese (specificare)	€
TOTALE €		TOTALE €	
Residuo attivo o passivo €			

Allegare :

 Estratto libretto/deposito/conto

 Estratto gestione patrimoniale



TRIBUNALE DI SIENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

corrente

Documentazione rilevante ai fini del
rendiconto

Estratto conto titoli

ALTRE INFORMAZIONI:

Beneficiario (firma) _____ res. _____

Am.re di sostegno (firma) _____ res. _____



TRIBUNALE DI SIENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Visto,

Siena, _____

Il giudice tutelare